

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MEZZI DI
CONTRASTO E DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE**

SO.RE.SA S.P.A.

~

MALLINCKRODT ITALIA S.P.A.

ACCORDO QUADRO

PER LA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO E DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE

(CIG N. 5430473814)

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **3** del mese di **Novembre** e presso la sede della So.Re.Sa. Spa in Napoli, Centro Direzionale, Isola C1 Torre Saverio da una parte

SO.RE.SA. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente **Soresa**) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola C1 Torre Saverio, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, Ing. Renato Di Donna, nato ad Avellino il 22/08/1957, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 17 gennaio 2014

E

MALLINCKRODT ITALIA S.p.A., con sede legale in Segrate (MI) alla via Rivoltana n. 2/D, tel. 02/75.399.841, fax 02/70.30.12.63, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero REA 1996158, P.Iva/C.F. 07999930964, rappresentata ai fini del presente atto dalla dott.ssa Rosa Cantatore nata a San Donato Milanese (MI) il 02/06/1972, C.F. CNTRSO72H42H827J, giusta procura speciale per Notar dott.ssa Aminta Mele di Milano del 09/04/2013, Rep. 83.401, Racc. 11.210, (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO

- a) che la Regione Campania con l'art. 6 comma 15 della L.R. 28/2003, così come modificato dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. 4/2011 successivamente sostituito dall'art. 1 comma 1 sub c) della L.R. 41/2012, ha stabilito che: "la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163".
- b) che in esecuzione di quanto precede, So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di centrale di committenza, ha indetto con Determinazione del Direttore Generale n. 117 del 10/04/2014 una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di mezzi di contrasto e dispositivi;
- c) che con **Determina del Direttore Generale Soresa n. 204 del 23/07/2014** è stata disposta la conclusione con il Fornitore di un accordo quadro per la fornitura dei prodotti di cui ai **lotti nn. 3,4,5,7**;
- d) che nell'ambito del presente Accordo Quadro si definisce:
 - **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla So.Re.Sa. S.p.A. ed i Fornitori, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti di fornitura stipulati per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - **Amministrazione/i**: le AA.SS.LL./AA.OO.UU./AA.OO./I.R.C.C.S. della Regione Campania che sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro e che possono, dunque, stipulare i singoli Contratti di fornitura basati sul presente Accordo Quadro;
 - **Fornitore**: ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto ordinato dalle Amministrazioni a seguito di Contratti di fornitura;

- **Capitolato Speciale:** il documento Allegato “A” al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto dell’Accordo Quadro;
 - **Atto di adesione:** il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all’esecuzione della fornitura richiesta;
 - **Contratto di Fornitura:** l’insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati e nell’Atto di adesione che costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra l’Amministrazione contraente e il Fornitore.
- e) che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi contratti di fornitura;
- f) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la So.Re.Sa. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di acquisto da parte delle Aziende sanitarie a seguito dell’emissione dell’Atto di Adesione nel quale verranno specificate, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, etc.;
- g) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore a seguito di appalti specifici ed in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- h) che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- i) che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- j) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:

l’Allegato “A” (Capitolato Speciale) e suoi allegati,

l’Allegato “B” (Offerta economica e addendum di ciascun fornitore),

l’Allegato “C” (Determina per la conclusione di Accordi Quadro n. 204 del 23/07/2014);

Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:

- a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
- c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e dalle altre norme vigenti in materia di contratti pubblici;

I singoli Contratti di Fornitura, saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell'Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura.

Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni con Atto di Adesione, basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale.

Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire, a seguito di formale Atto di adesione da parte delle Amministrazioni, in ragione di quanto nello stesso riportato, mezzi di contrasto aventi le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche definite nel Capitolato Speciale, per tutta la durata del Contratto di Fornitura.

I lotti oggetto del presente Accordo Quadro concluso con la **MALLINCKRODT ITALIA S.p.A.** sono i seguenti:

lotto	Prezzo offerto	Prodotti Aggiudicati
3	€ 0,1539 /ml	Optiray 300
4	€ 0,1640 / ml	OPTIRAY 320
5	€ 0,1499 / ml	Optiray 350
7	€ 1,5490	OPTIMARK

Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell'Accordo Quadro.

In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione contraente dispositivi fino al quantitativo massimo indicato nei singoli atti di adesione.

Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell' Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esaurisca con gli Atti di Adesione delle diverse Amministrazioni i quantitativi dei prodotti previsti dall'Accordo, la So.Re.Sa. si riserva la facoltà di incrementare i suddetti quantitativi fino al 20 per cento, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18/11/1923.

In tal caso il Fornitore dovrà fornire i quantitativi aggiuntivi dei prodotti individuati da appositi nuovi Atti di Adesione comunicati da Amministrazioni Contraenti alle medesime condizioni contrattuali.

Articolo 3 - Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo complessivo sopraindicato, anche eventualmente incrementato.
2. La predetta durata originaria dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della So.Re.Sa. S.p.A. da inviare ai Fornitori con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che a tale data non sia esaurito il quantitativo massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno concludere i Contratti di Fornitura tramite gli Atti di Adesione.
4. I Contratti di Fornitura, durante i quali le Amministrazioni aderenti potranno emettere i singoli ordini di fornitura ed i fornitori potranno eseguire le prestazioni contrattuali hanno durata quadriennale a decorrere dal rispettivo Atto di adesione.

Articolo 4 – Adesione delle Amministrazioni

1. Ciascun Contratto di Fornitura verrà stipulato dalla singola Amministrazione nel rispetto della procedura e delle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale all'art. 8
2. Al fine di poter utilizzare la Convenzione le Amministrazioni dovranno trasmettere a Soresa il provvedimento amministrativo di adesione sul quale Soresa, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la suddetta adesione, rilascerà apposito nulla osta.
3. Per poter acquistare attraverso l'Accordo Quadro ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, le Aziende Sanitarie devono adottare l'Atto/i di adesione, a mezzo del/i quale/i si individuano la tipologia ed il numero di prodotti da approvvigionare, si designa il Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010, e si potrà nominare il Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.

Il suddetto Atto di adesione dovrà essere trasmesso dalle Amministrazioni al Fornitore e a So.Re.Sa. Spa.
Dopo 10 giorni dalla trasmissione del suddetto atto, si potranno emettere gli ordinativi di fornitura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l'Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro.

Le singole Amministrazioni contraenti potranno nel corso dell'esecuzione contrattuale, apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nel rispettivo Atto di adesione, nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

4. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, l'Amministrazione:
 - potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
 - prevederà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
 - stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
 - prevederà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
 - potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica;

Articolo 5 - Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei prodotti oggetto dei Contratti di Fornitura basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale, nei Contratti di Fornitura e nei singoli Ordini di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
 - f) comunicare tempestivamente alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la So.Re.Sa. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
8. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro; (b) prestare le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni.
10. Le forniture relative ai lotti della procedura di gara e costituenti oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non potranno essere affidate al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni, per

quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, anche ad altri operatori economici aggiudicatari all'interno dell' Accordo Quadro.

11. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a So.Re.Sa. S.p.A. e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Articolo 6 - Obblighi specifici del Fornitore

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti rispetto alla documentazione amministrativa presentata alla So.Re.Sa. S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 c.1 del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) inviare alla So.Re.Sa. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
- c) comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari e nella struttura di impresa entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 7 - Verifiche e monitoraggio

1. Ai sensi dell'art. 312 comma 5 del d.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di sua competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
3. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale dell'appalto specifico, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a So.Re.Sa. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
4. Il Fornitore si impegna a fornire alla So.Re.Sa. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione. I dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e/o leggibile dai comuni software quali Ms Excel, Access, etc. I flussi dovranno essere inviati con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza.

Nel dettaglio, il Fornitore dovrà inviare il file che dovrà contenere almeno i seguenti campi:

- Codice Azienda Sanitaria (riferimento alla codifica ministeriale);
- Codice prodotto fornitore;
- Codice prodotto So.Re.Sa./ASL-AO
- Quantitativo ordinato;
- Valore economico;
- Data ricevimento ordine;
- Data consegna ordine (se evaso).

Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati.

Ogni file mensile dovrà essere nominato con la seguente regola anno_mese_codice fornitore assegnato da Soresa (esempio file del mese di luglio 2013 relativo al fornitore cod. 2457 assume come nome file 2013_07_2457).

Articolo 8 – Penali

1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all'art. 11 del Capitolato Speciale che riporta altresì le modalità di determinazione dell'entità delle stesse.
2. Potrà comportare applicazione di una penale anche il mancato invio dei flussi informativi a So.Re.Sa per il monitoraggio della fornitura, di cui al precedente articolo, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza. In tal caso verrà applicata una penale di 200€ per ogni settimana di ritardo dal termine sopra indicato.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente ed essere comunicati, al termine del procedimento alla So.Re.Sa.
4. In caso di contestazione dell'inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla So.Re.Sa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall'Accordo Quadro.
6. Nell'ambito dell'Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 9 -Corrispettivi, Fatturazioni e Pagamenti

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per periodo di competenza sono calcolati per la fornitura del servizio in base ai valori unitari indicati nell'Offerta Economica, ai volumi forniti oltre che all'IVA nella misura vigente;
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell' Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale;
3. Le fatturazioni dovranno essere corredate da idonea rendicontazione analitica della fornitura;
4. Ai sensi del decreto commissariale n. 90 del 09/08/2013 Soresa procede ai pagamenti dei fornitori con i quali le aziende sanitarie hanno stipulato i relativi contratti.
I pagamenti saranno accreditati sul conto corrente **IBAN IT33F031040160000000770107** intestato al Fornitore;
Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto a SORESA.

10– Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad **Euro 50.825,83**.
2. In particolare, la cauzione prestata in favore di Soresa e delle Amministrazioni contraenti, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la So.Re.Sa. S.p.a. e le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai singoli Contratti di Fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della So.Re.Sa. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
4. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla So.Re.Sa. S.p.A.. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla So.Re.Sa. S.p.A.

Articolo 11 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro So.Re.Sa avrà la facoltà di risolvere, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l'Accordo Quadro e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento previsti all'art. 11 del Capitolato che comportino applicazione di penali in misura superiore al 10% del valore del Contratto di fornitura, le Amministrazioni contraenti avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso la cauzione potrà essere incamerata.
3. In ogni caso, si conviene che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l'Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
 - d) applicazione di penali per un importo complessivo oltre la quota massima stabilita al precedente articolo 8 comma 7 "Penali" del presente Accordo Quadro
 - e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 14 (Riservatezza), 16 (Divieto di cessione del contratto), 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 25 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro So.Re.Sa. S.p.A. potrà risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale sia stato risolto il Contratto di Fornitura, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull'intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione dell'Accordo Quadro, si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. S.p.A. e le Amministrazioni avranno diritto di escutere la cauzione. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di So.Re.Sa. S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa ai nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore.
8. So.Re.Sa. S.p.A. procede alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla So.Re.Sa. S.p.A.
9. In conformità a quanto previsto all'art. 312, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, la So.Re.Sa. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto di fornitura sia stato accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni, potrà risolvere il presente Accordo Quadro, relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 12 – Recesso

1. La So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a. giusta causa,
 - b. mutamenti di carattere organizzativo riguardanti Soresa.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

2. La So.Re.Sa. S.p.A. e/o l'Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
3. Il recesso del presente Accordo Quadro è causa ostativa di nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore e determina il recesso dei singoli Contratti di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 1 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti di fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

Articolo 14 – Riservatezza

1. Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la So.Re.Sa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla So.Re.Sa. S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 15 - Referenti dell' Accordo Quadro

1. Ciascun Fornitore ha l'onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile, con incarico di referente nei confronti della So.Re.Sa. S.p.A. per l'adempimento del presente Accordo Quadro e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile il legale rappresentante del Fornitore.
2. Il Fornitore avrà altresì l'onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'Atto di Adesione, un Responsabile, con incarico di referente nei confronti di ciascuna Amministrazione per l'adempimento dei singoli Contratti di Fornitura e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile il legale rappresentante del Fornitore.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente dell'Accordo Quadro o dei Contratti di Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione scritta rispettivamente a So.Re.Sa. S.p.A e/o all' Amministrazione interessata.
4. La So.Re.Sa. Spa nomina come Responsabile per la gestione dell'Accordo Quadro l'Avv. Gianmarco Massa, con il compito di verificare la buona e corretta esecuzione dell'Accordo Quadro.

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti di Fornitura.

Articolo 17- Subappalto

Il Fornitore:

- non affiderà in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione;

Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:

- potrà affidare in subappalto in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____

-
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell'accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell'autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall'art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suddetti documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Articolo 18 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di prodotti o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o la So.Re.Sa. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 19 - Fuori produzione

Il Fornitore potrà non fornire un dispositivo oggetto dell'Accordo Quadro, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla So.Re.Sa. S.p.A.:

- a. dichiarazione di "fuori produzione" del produttore,
(oppure, in alternativa)
- b. dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla So.Re.Sa. S.p.A. un dispositivo in alternativa a quella dichiarato "fuori produzione" che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello "fuori produzione", il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il dispositivo sostituito.

Al riguardo So.Re.Sa. Spa verificherà la conformità del prodotto in sostituzione alle caratteristiche tecnico funzionali del prodotto sostituito.

All'esito positivo della verifica la So.Re.Sa. S.p.A. potrà autorizzare la sostituzione del dispositivo dichiarato "fuori produzione", con altro con funzionalità minime pari o migliorative rispetto a quello sostituito.

In caso di valutazione di non conformità del nuovo prodotto proposto in sostituzione, So.Re.Sa. potrà autorizzare le amministrazioni ad approvvigionarsi presso un terzo fornitore; in tal caso le Amministrazioni addebiteranno la maggiore spesa sul fornitore del dispositivo fuori produzione.

Si precisa che la verifica delle caratteristiche del dispositivo proposto dal Fornitore in sostituzione potrà essere effettuata dalla So.Re.Sa. S.p.A. e, comunque, l'accettazione della medesima è rimessa alla esclusiva discrezionalità di quest'ultima.

In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire un dispositivo oggetto dell'Accordo Quadro a causa della messa fuori produzione della stessa, So.Re.Sa. S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

Articolo 20 - Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore si impegna a comunicare a So.Re.Sa. S.p.A. e/o alle Amministrazioni l'evoluzione tecnologica dei dispositivi oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto con il nuovo dispositivo che presenti caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo dispositivo offerto, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Articolo 21 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Soresa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 22 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. So.Re.Sa. S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a So.Re.Sa. S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 23- Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

- a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alle Amministrazioni contraenti;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Articolo 24 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:


1. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);
2. L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Articolo 25 - Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.


SO.RE.SA. S.p.A.

Ing. Renato Di Donna



MALLINCKRODT ITALIA S.p.A.

Dott.ssa Rosa Cantatore




Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 2 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 3 (Durata dell'Accordo Quadro e degli appalti specifici), Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo 7 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 8 (Penali), Articolo 10 (Cauzione), Articolo 11 (Risoluzione); Articolo 12 (Recesso); Articolo 13 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 14 (Riservatezza); Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 17 (subappalto); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 25 (Clausola finale).

MALLINCKRODT ITALIA S.p.A.

Dott.ssa Rosa Cantatore



**PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO
E DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE
B - CAPITOLATO SPECIALE**

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura di mezzi di contrasto e dispositivi per la somministrazione, alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania, di seguito "Amministrazioni contraenti", secondo la specifica tipologia e le quantità indicate per ciascun lotto in allegato, per un importo quadriennale a base d'asta pari ad € 19.011.779,32 oltre iva.

ART. 2 - QUANTITA' DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è di 48 mesi.

ART. 3 - QUANTITA', SUDDIVISIONE IN LOTTI E PREZZI A BASE D'ASTA

La fornitura sarà suddivisa in **13 lotti** come riportato nell'allegato scheda B1- scheda offerta descrizione della fornitura. Per ogni lotto il prezzo offerto dovrà essere valido per tutti i confezionamenti disponibili. Si precisa inoltre che per indicare l'elenco dei confezionamenti disponibili e delle relative AIC gli operatori economici dovranno compilare, oltre a detta scheda B1, anche il relativo "ADDENDUM" dal quale risulterà lo sconto offerto rispetto al prezzo al pubblico.

Le schede B1 ed ADDENDUM sono disponibili sul sito www.soresa.it alla sezione atti e bandi di gara 2014. Ove le indicazioni relative ai prodotti richiesti fossero tali da poter ricondurre ad un'origine o produzione ben determinata, per le stesse indicazioni è da intendersi implicita la clausola "o equivalente".

I prezzi base d'asta riportati sono stati determinati mediante l'analisi dei dati interni e di contratti vigenti nel territorio italiano, valutando i prezzi attualmente praticati.

ART. 4 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

I farmaci oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle direttive nazionali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio e devono essere conformi a quanto indicato nell'allegato B1.

Qualora nel corso della validità contrattuale sopravvenissero innovazioni normative in merito, il fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzi ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini dell'Amministrazione contraente, qualora ne fosse vietato l'uso.

Il confezionamento dei farmaci offerti dovrà essere, fatte salve le specifiche tecniche e le modalità di confezionamento relative ai prodotti di ciascun lotto, conforme alle prescrizioni previste dagli art. 73 e 74 del D. Lgs. 219/2006 e s.m.i. , in particolare sia l'etichettatura sia il confezionamento primario e secondario di ogni singola confezione dovrà riportare:

- denominazione del farmaco,
- autorizzazione all'immissione in commercio (AIC),
- nome ed indirizzo del fabbricante e del distributore, se diverso,

- lotto di preparazione,
- periodo di validità,
- le speciali precauzioni di conservazione, se previste.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante la fase del trasporto.

Le singole confezioni dei medicinali dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute e contenere al loro interno il foglietto illustrativo, così come previsto dagli articoli 76 e 77 del D.lgs 219/2006

ART. 5- DISPOSITIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE

Il fornitore dovrà garantire, compreso nel prezzo di aggiudicazione, oltre alla fornitura dei prodotti anche la fornitura dei dispositivi per la somministrazione, necessari all'erogazione dei prodotti oggetto della presente procedura.

A titolo puramente semplificativo e non esaustivo, sono da intendersi dispositivi per la somministrazione: raccordi sterili per iniettore automatico, dispositivi per infusione dotati di doppia prolunga, prolunghe a spirale sterili e tutte le altre metodiche di somministrazione.

I dispositivi medici –su specifica richiesta da parte delle singole amministrazioni contraenti- dovranno essere forniti a corredo e dovranno comunque soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva 39/42/CE attuata con D.Lgs 46/97 s.m.i.. Per ogni dispositivo dovrà essere indicato il C.N.D. ed il numero di repertorio secondo quanto disposto dal D.M. del 21.12.2009.

ART. 6 – REQUISITI DEI FORNITORI

I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia ed idonei tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia e all'entità della fornitura assegnata. A tale proposito è necessario indicare (allegato B2):

- La sede legale e la sede operativa dell'impresa partecipante alla procedura di gara,
- i nominativi dei Responsabili di
 1. farmacovigilanza (direzione medica);
 2. settore commerciale;
- le generalità commerciali (nome, indirizzo, telefono, fax etc...) e fiscali di chi effettuerà le consegne (depositario);

In corso di fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'azienda, cessioni di prodotti, etc., dovranno essere comunicati a So.Re.Sa che procederà così come disciplinato dall'Art.51 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 7 – PREZZI

Per i farmaci con AIC lo **sconto** offerto sul prezzo al pubblico si intende fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto. I prezzi verranno pertanto adeguati sulla base dello sconto offerto, alle variazioni determinate dall'AIFA a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento pubblicato sulla GURI.

E' fatto obbligo alle ditte di comunicare i nuovi prezzi di fornitura conseguenti alle variazioni di cui sopra per iscritto a Soresa e alle Amministrazioni contraenti entro quindici giorni dalla data del provvedimento.

In assenza di una comunicazione formale, non saranno riconosciuti aumenti di prezzo fino a che la stessa non sarà pervenuta.

Qualora durante il periodo di validità contrattuale, dovessero mutare a vario titolo le condizioni di mercato (decadenza di brevetto, commercializzazione di farmaci "equivalenti", diversa equivalenza terapeutica, ecc) relative ad uno dei prodotti aggiudicati, So.Re.Sa. potrà indire una nuova gara per lo specifico prodotto. Espletata la nuova gara si procederà a risolvere il precedente contratto. Fino a tale data la ditta aggiudicataria dovrà continuare la fornitura allo stesso prezzo contrattualmente previsto.

ART. 8 – ESECUZIONE DELLA FORNITURA

A seguito della individuazione degli operatori economici facenti parte dell'Accordo Quadro, le aziende sanitarie e ospedaliere provvederanno ad emettere singoli atti di adesione che saranno conclusi mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro.

Per ogni singolo lotto, nell'ambito degli operatori economici risultati idonei e facenti parte dell'Accordo quadro, le Aziende potranno ordinare il prodotto risultato avere il miglior prezzo in gara, o anche, laddove esistano specifiche esigenze diagnostiche e/o cliniche legate alla tipologia di esami da effettuare o alle caratteristiche del paziente definite dalle singole Aziende Sanitarie, potranno ordinare il farmaco che meglio si adatta alle singole situazioni cliniche, scegliendo tra quelli offerti per il lotto in questione dagli altri operatori economici in graduatoria.

I farmaci consegnati dovranno avere il medesimo AIC offerto in sede di gara. La merce deve essere consegnata dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso il sabato, nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all'interno dei magazzini delle Aziende richiedenti indicati negli ordini con i relativi documenti di trasporto.

La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dal Servizio competente, e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l'ordine dovrà essere evaso in difetto.

Nessun ulteriore onere aggiuntivo sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto, quand'anche effettuato per consegne urgenti.

La merce ordinata dovrà essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, dalle Aziende.

La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo **7 giorni** dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza; in tal caso i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto.

Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

I farmaci, all'atto della consegna, devono avere una scadenza **non inferiore ai 2/3 della durata complessiva di validità.**

In ogni caso il fornitore rimane responsabile di eventuali danni subiti dai prodotti nel corso del trasporto verso i magazzini della amministrazione contraente, sino al momento dell'effettiva accettazione e presa in carico.

I documenti di trasporto devono **obbligatoriamente** indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo emesso;

- n° di riferimento dell'ordine;
- data dell'ordine;
- qualità e quantità dei prodotti consegnati;
- n° di lotto di produzione e, secondo il caso, data di scadenza dei singoli prodotti.

In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e a Soresa, senza attendere eventuali ordini.

Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile e le cause dell'indisponibilità. Si precisa che l'omessa tempestiva comunicazione di indisponibilità comporterà, nel caso di non evasione dell'ordine l'applicazione delle penali previste all'art. 11 per mancata consegna.

In ogni caso per i prodotti indisponibili l'Amministrazione contraente potrà procedere all'acquisto presso altro fornitore attingendo alla graduatoria di gara o, in mancanza di offerte valide nella stessa, rivolgendosi al mercato e addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo pagato.

ART. 9 - CONTROLLO SULLA MERCE

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità e qualità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all'ordine.

Tutte le singole confezioni dei prodotti inviati devono essere sigillate in modo tale da lasciare traccia, se manomesse.

Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dalle strutture cui il materiale è di volta in volta destinato; la firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica solo la rispondenza tra il numero di colli ricevuti e quello indicato nella bolla di consegna.

Qualora i prodotti forniti non abbiano i requisiti richiesti, saranno respinti ed il fornitore sarà tenuto a ritirarli a proprie spese ed a provvedere all'immediata sostituzione ENTRO 5 giorni lavorativi dalla richiesta di sostituzione (e in casi di urgenza ENTRO 48 ORE).

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Amministrazioni contraenti le quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

ART . 10 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELLA FASE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

Ciascuna Azienda provvederà alla nomina del Responsabile di Procedimento della fase di esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 274 D.P.R. 207/2010, che in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione, qualora nominato dalla stessa Azienda per lo svolgimento dei compiti al medesimo attribuiti dallo stesso Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice Appalti, fornirà alla ditta/RTI aggiudicataria le informazioni e le modalità organizzative necessarie alla corretta esecuzione dell'appalto.

Il Responsabile ha inoltre la funzione di interfaccia tra la ditta/RTI aggiudicataria e le esigenze dei reparti/servizi utilizzatori, tra cui la verifica della corretta esecuzione, la segnalazione di eventuali inadempienze con la relativa proposta di penale contrattuale da detrarsi dalla cauzione definitiva, la validazione aziendale delle fatture e ogni ulteriore attività connessa all'esecuzione del contratto, così come prevista dal Codice Appalti, dal relativo regolamento attuativo e dall' Accordo Quadro.



Art. 11 –LIVELLI DI SERVIZI E PENALI

Servizi	Valore standard	Criterio di determinazione della penale/risoluzione	Competenza
Consegna dei farmaci (art. 8 Capitolato Speciale)	7 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine	8% del valore del prodotto per ogni giorno feriale di ritardo, fino ad un massimo di 7 giorni, oltre i 7 giorni 15% del valore del prodotto per ogni giorno solare di ritardo.	Amministrazioni contraenti
Sostituzione prodotto non rispondente (art. 9 Capitolato Speciale)	5 giorni dalla consegna di prodotti forniti non corrispondenti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato	8% del valore del prodotto per ogni giorno feriale di ritardo successivo ai 5 giorni fino ad un massimo ad massimo di 10 giorni; oltre i 15% per ogni giorno solare di ritardo.	Amministrazioni contraenti

ALLEGATO B1: SCHEDA OFFERTA – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
con il relativo "ADDENDUM"

ALLEGATO B2: SCHEDA FORNITORE

Codice	LOTTO	DESCRIZIONE GENERICA	SPECIFICHE	ml	CAT. QUADRIENNALE (ML)	Prezzo base (€)	Valore base (€)	Denominazione ditta produttrice	Nome commerciale prodotto (indicarne solo uno)	Codice AIC (indicarne solo uno)	prezzo unitario offerto sIVA	IVA	Valore QUADRIENNALE lotto
5430462FE	3	Mezzi di contrasto radiol. idrosol., nefrotropici, a bassa osmolarità	con concentrazione iodio 300 mg/ml - iv	ml	1.485.080	€ 0.15400	€ 228.703,37	vedere dichiarazione allegata	OPTRAY 300 MG 50 ML	027674124	0,1539	10%	228.553,81
5430473B14	4	Mezzi di contrasto radiol. idrosol., nefrotropici, a bassa osmolarità	con concentrazione iodio 320 mg/ml - iv	ml	1.466.000	€ 0.16980	€ 248.635,60	vedere dichiarazione allegata	OPTRAY 320 MG 50 ML	027674035	0,1695	10%	248.487,00
5430483057	5	Mezzi di contrasto radiol. idrosol., nefrotropici, a bassa osmolarità	con concentrazione iodio 350 mg/ml - iv	ml	15.857.600	€ 0.18550	€ 2.941.584,80	vedere dichiarazione allegata	OPTRAY 350 MG 50 ML	027674151	0,1499	10%	2.377.054,24
54305084F7	7	Mezzi di contrasto paramagnetici a struttura lineare classificati dal SAG-D EMA ad alto rischio	concentrazione 0,5 MMOL/ML	ml	112.800	€ 1,55000	€ 174.840,00	vedere dichiarazione allegata	OPTMARK 10 FLACONI DA 10 ML	038122026	1,549	10%	174.727,20



Mallinckrodt Italia S.p.A.
ROSA CANTATORE
Procuratore Speciale
Cantatore

vea

e e



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 204 del 23 luglio 2014

Oggetto: *procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di mezzi di contrasto e dispositivi di somministrazione – conclusione Accordo Quadro.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: "la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1,comma 180,ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

1

So.Re.Sa. Spa - con unico Socio
Sede legale:
Centro Direzionale Isola C1 80143 Napoli

Tel. 081 2128174
FAX 081 7500012
www.soresa.it

Capitale sociale
Euro 500.000,00
Interamente versati

Codice Fiscale, Partita I.V.A. ed
iscrizione al Registro delle Imprese
di Napoli 04786681215

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;
- che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il Decreto n. 58 recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti", con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;
- che in data 05 ottobre 2012 il Commissario ad acta ha emanato il Decreto n. 122 con il quale, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sono state individuate alcune disposizioni legislative regionali a cui apportare le necessarie modifiche, entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 2011, al fine di determinare l'esatta collocazione di So.Re.Sa. all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto dal P.O. 2011-2012;
- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, apportato le modifiche richieste con il citato decreto commissariale n. 122/2012, sostituendo, tra l'altro, il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011 e stabilendo che: "la So.Re.Sa. costituisce "centrale di committenza" regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art.3 comma 34 e della'art.33 del D.Lgs. 163/2006";



- che in data 31 gennaio 2013 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario, ha emanato il Decreto n.11, con il quale ha richiesto al Consiglio Regionale di disciplinare la fase transitoria del passaggio alla nuova configurazione, disponendo che, nelle more, la So.Re.Sa. provveda al completamento delle procedure di gara già indette alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 41/2012 ed alla stipula dei conseguenti contratti di acquisto secondo le previsioni del comma 15 dell'art.6 della Legge Regionale n.28/2003, nel testo vigente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 3/2012;

ATTESO

-che con Determina n. 117 del 10.4.2014 Soresa ha provveduto ad indire procedura aperta "per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura quadriennale di mezzi di contrasto e dispositivi di somministrazione", suddivisa in n. 13 lotti;

- che in pendenza del termine di presentazione delle offerte fissato per il 23.5.2014, un operatore economico ha proposto richiesta di sospensiva cautelare;

- che a seguito di decreto del TAR CAMPANIA il termine per la presentazione delle offerte è stato sospeso fino all'esito della Camera di Consiglio fissata per l'11 giugno 2014;

- che con ordinanza del TAR Campania è stata rigettata la domanda cautelare proposta per cui con determina n. 165 del 13.6.2014 si è provveduto alla riapertura del termine per la presentazione delle offerte, fissandolo per il giorno 26 giugno 2014;

3

CONSIDERATO

- che la specifica procedura prevede la conclusione dell'Accordo Quadro con più fornitori secondo un elenco determinato in base al prezzo più basso offerto per prodotto conforme, ai sensi dell' art. 4 del Disciplinare di gara;

VISTI i verbali del seggio di gara: n. 1 del 27 giugno 2014 n. 2 dell' 8 luglio 2014 , n. 3 del 10 luglio 2014 , n. 4 del 14 luglio 2014 e n. 5 del 21 luglio 2014;

VISTO in particolare il verbale n. 5 del 21 luglio 2014 che contiene la proposta di aggiudicazione provvisoria e di conclusione dell'Accordo Quadro con gli operatori economici, per i prodotti ed ai prezzi riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento (all. sub 1);

PRESO ATTO inoltre dal verbale n. 1 del 27 giugno 2014 che:

- l'Operatore Bracco Imaging è stato escluso dalla procedura relativamente al lotto 5 per aver offerto un prezzo superiore alla basa d'asta;

RITENUTO

di procedere alla conclusione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs.vo 163/2006 con tutti i gli Operatori economici che hanno offerto prodotti conformi alle specifiche tecniche del Capitolato tecnico ed un prezzo inferiore a quello posto a base d'asta;

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2014,

DETERMINA

Per i motivi citati in premessa,

1) di prendere atto dei verbali del seggio di gara: n.1 del 27 giugno 2014, n.2 dell' 8 luglio 2014 , n.3 del 10 luglio 2014, n.4 del 14 luglio 2014 e n.5 del 21 luglio 2014, i quali pur se non materialmente allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;


2) di confermare l'esclusione dell'offerta dell'Operatore Bracco Imaging per il lotto n.5 ;

3) di concludere l'Accordo Quadro per la fornitura di mezzi di contrasto e dispositivi di somministrazione con gli operatori economici, per i prodotti ed ai prezzi riportati nell'elenco aggiudicatari e prospetto prodotti aggiudicati allegato alla presente determinazione (all. sub 1);

4

4) di dare atto che l'importo complessivo di aggiudicazione dell'Accordo Quadro si determinerà solo a seguito dei provvedimenti di adesione all'Accordo delle singole Aziende Sanitarie.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.



Il Direttore Generale

Ing. Renato Di Donna

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di Mezzi di Contrasto

Elenco di aggiudicatari e prospetto prodotti aggiudicati () prodotti offerti solo da un Operatore economico*

Lotto	Aggiudicatari	Prezzo Aggiudicazione	Prodotti Aggiudicati
1	1° Bracco Imaging Italia (*)	€ 0,0850 / ml	IOPAMIRO 150 1 flac 50 ml (€ 4,25); IOPAMIRO 150 1 flac 100 ml (€ 8,50); IOPAMIRO 150 1 flac 250 ml (€ 21,25)
	1° Bracco Imaging Italia	€ 0,1600 / ml	IOMERON 250 1 flac. 50 ml (€ 8,00); IOMERON 250 1 flac. 100 ml (€ 16,00); IOMERON 250 1 flac. 150 ml (€ 24,00)
2	2° Guerbet	€ 0,1650 / ml	XENETIX 250 mg/ml (€16,50)
	1° GE Healthcare	€ 0,1090 / ml	OMNIPAQUE 300 mg i/ml fl 100 ml (€10,90); OMNIPAQUE 300 mg i/ml fl 200 ml (€ 21,80); OMNIPAQUE 300 mg i/ml fl 500 ml (€ 54,50)
3	2° Bracco Imaging Italia	€ 0,1250 / ml	IOPAMIRO 300 1 FIALA 10 ml (€ ,125); IOPAMIRO 300 1 flac 30 ml (€ 3,75); IOPAMIRO 300 1 flac 50 ml (€ 6,25); IOPAMIRO 300 1 flac 100 ml (€ 12,50); IOPAMIRO 300 1 flac 200 ml (€ 25,00)
	3° Guerbet	€ 0,1500 / ml	XENETIX 300 mg/ml – 50 (€ 7,50); XENETIX 300 mg/ml – 100 (€ 15,00); XENETIX 300 mg/ml – 200 (€ 30,00); XENETIX 300 mg/ml – 500 (€ 75,00)
	4° Bayer spa	€ 0,1530 / ml	ULTRAVIST 300 - 50 ml (€ 7,65); ULTRAVIST 300 - 75 ml (€ 11,47); ULTRAVIST 300 - 100 ml (€ 15,30); ULTRAVIST 300 - 200 ml (€ 30,60); ULTRAVIST 300 - 500 ml (€ 76,50)
	5° Mallinkrodt Italia	€ 0,1539 / ml	Optiray 300 50 ml (€ 7,70); Optiray 300 100 ml (€ 15,39); Optiray 300 150 ml (€ 23,09); Optiray 300 500 ml (€ 76,95); Optiray 300 - 10 Siringhe da 100 ml (€ 76,95) ; Optiray 300 - 10 Siringhe da 100 ml (€ 15,39); Optiray 300 - 10 Siringhe da 125 ml (€ 19,24); Optiray 300 - 10 Siringhe da 30 ml (€ 4,62); Optiray 300 - 10 Siringhe da 50 ml (€ 7,60)
4	1° Mallinkrodt Italia	€ 0,1640	OPTIRAY 320 MG 50 ml (€ 8,20); OPTIRAY 320 MG 100 ml (€ 16,40); OPTIRAY 320 MG 200 ml (€ 32,80); OPTIRAY 320 MG 500 ml (€ 82,00); OPTIRAY 320 MG -10 SIRINGHE DA 100 ml (€ 16,40); OPTIRAY 320 MG -10 SIRINGHE DA 125 ml (€ 20,50)
	2° Guerbet	€ 0,16950	HEXABRIX 320 mg/ml (€ 20,81); HEXABRIX 320 mg/ml (€ 39,52); HEXABRIX 320 mg/ml (€ 79,07)
5	1° GE Healthcare	€ 0,1090 / ml	OMNIPAQUE 350 mg i/ml fl 100 ml (€ 10,90); OMNIPAQUE 350 mg i/ml fl 200 ml (€ 21,80); OMNIPAQUE 350 mg i/ml fl 500 ml (€ 54,50)
	2° Mallinkrodt Italia	€ 0,1499 / ml	Optiray 350 50 ml (€ 7,50); Optiray 350 100 ml (€ 14,99); Optiray 350 150 ml (€ 22,49); Optiray 350 500 ml (€ 74,95); Optiray 350 - 10 Siringhe da 75 ml (€ 11,24) ; Optiray 350 - 10 Siringhe da 100 ml (€ 14,99); Optiray 350 - 10 Siringhe da 125 ml (€ 18,74)

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

	3° Guerbet	€ 0,1850	XENETIX 350 mg/ml – 50 (€ 9,25); XENETIX 350 mg/ml – 100 (€ 18,50); XENETIX 350 mg/ml – 150 (€ 27,75); XENETIX 350 mg/ml – 200 (€ 37,00); XENETIX 350 mg/ml – 500 (€ 92,50); XENETIX 350 mg/ml – 1000 (€ 185,00); XENETIX 350 mg/ml – 1500 (€ 277,50); XENETIX 350 mg/ml – 2000 (€ 370,00); XENETIX 350 mg/ml – 5000 (€ 925,00)
6	1° Bracco Imaging Italia 2° Bayer spa	€ 0,1035 € 0,1695	IOPAMIRO 370 1 FIALA 10 ml (€ 1,0350); IOPAMIRO 370 1 flac 30 ml (€ 3,1050); IOPAMIRO 370 1 flac 50 ml (€ 5,1750); IOPAMIRO 370 1 flac 100 ml (€ 10,3500); IOPAMIRO 370 1 flac 200 ml (€ 20,7000); IOPAMIRO 370 1 flac 500 ml (€ 51,7500) ULTRAVIST 370 - 50 ml (€ 8,4800); ULTRAVIST 370 - 100 ml (€ 16,9500); ULTRAVIST 370 - 200 ml (€ 33,9000); ULTRAVIST 370 - 500 ml (€ 84,7500)
7	1° Agfa Healthcare 2° GE Healthcare 3° Mailinkrodt Italia	€ 0,8500 € 1,1900 € 1,5490	MAGNEGITA 500 micromoli/ml (€ 25,5000); MAGNEGITA 500 micromoli/ml (€ 85,0000) OMNISCAN 0,5 mmol/ml fl 10 ml (€ 11,90); OMNISCAN 0,5 mmol/ml fl 15 ml (€ 17,85); OMNISCAN 0,5 mmol/ml fl 20 ml (€ 23,80); OMNISCAN 0,5 mmol/ml fl 10 flx50 ml (€ 595,00); OMNISCAN 0,5 mmol/ml sir. 10 ml (€ 11,90); OMNISCAN 0,5 mmol/ml sir. 15 ml (€ 17,85); OMNISCAN 0,5 mmol/ml sir. 20 ml (€ 23,80) OPTIMARK 10 FLACONI DA 10 ml (€ 15,49); OPTIMARK 10 FLACONI DA 15 ml (€ 23,24); OPTIMARK 10 FLACONI DA 20 ml (€ 30,98); OPTIMARK 10 SIRINGHE DA 10 ml (€ 15,49); OPTIMARK 10 SIRINGHE DA 15 ml (€ 23,24); OPTIMARK 10 SIRINGHE DA 20 ml (€ 30,98); OPTIMARK 10 SIRINGHE DA 30 ml (€ 46,47)
8	1° Bracco Imaging Italia 2° Guerbet 3° Bayer spa	€ 2,80 € 3,96 € 3,98	PROHANCE 1 flac 20 ml (€ 28,00); PROHANCE 5 P.F.S. 17 ml (€ 23,00); PROHANCE 1 flac 10 ml (€ 14,00); PROHANCE 1 flac 15 ml (€ 21,00); PROHANCE 1 flac 50 ml (€ 70,00); PROHANCE 1 flac 5 ml (€ 7,00) DOTAREM 0,5 mmol/ml – 2,5 (€ 9,90); DOTAREM 0,5 mmol/ml – 5 (€ 19,80); DOTAREM 0,5 mmol/ml – 5 (€ 19,80); DOTAREM 0,5 mmol/ml – 7,5 (€ 29,70); DOTAREM 0,5 mmol/ml – 10 (€ 39,60); DOTAREM 0,5 mmol/ml – 10 (€ 39,60); DOTAREM 0,5 mmol/ml – 30 (€ 118,80); DOTAREM 0,5 mmol/ml – 50 (€ 198,00) GADOVIST SIRINGA PRERIEMPITA 7,5 ml (€ 29,85); GADOVIST SIRINGA PRERIEMPITA 10 ml (€ 39,80); GADOVIST FLACONE 15 ml/1,0 MMOLI/ml (€ 59,70); GADOVIST FLACONE 30 ml/1,0 MMOLI/ml (€ 119,40); GADOVIST CARTUCCE (€ 119,40)
9	1° Bayer Spa (*)	€ 14,95	PRIMOVIIST SIRINGA PRERIEMPITA 10 ml (€ 149,50)
10	1° Bracco Imaging Italia (*)	€ 1,7999	MULTIHANCE 1 flac 10 ml (€ 17,9990); MULTIHANCE 1 flac 15 ml (€ 26,9985); MULTIHANCE 1 flac 20 ml (€ 35,9980); MULTIHANCE 1 flac 5 ml (€ 8,9995)
11	1° Bracco Imaging Italia (*)	€ 0,2429	IOMERON 400 1 flac. 50 ml (€ 12,1450); IOMERON 400 1 flac. 100 ml (€ 24,2900); IOMERON 400 1 flac. 150 ml (€ 36,4350); IOMERON 400 1 flac. 200 ml (€ 48,5800); IOMERON 400 1 flac. 250 ml (€ 60,7250); IOMERON 400 1 flac. 500 ml (€ 121,4500)

A
DR

12	1° Guerbet 2° GE Healthcare	€ 0,1695 € 0,30	HEXABRIX 320 mg/ml – 50 (€ 8,48); HEXABRIX 320 mg/ml – 100 (€ 16,95); HEXABRIX 320 mg/ml – 200 (€ 33,90) VISIPAQUE 320 mg i/ml fl 100 ml (€30,00), VISIPAQUE 320 mg i/ml fl 200 ml (€60,00), VISIPAQUE 320 mg i/ml fl 500 ml (€ 150,00)
13	1° Bracco Imaging Italia (*)	€ 61,34	SONOVUE 8 MICROLITI/ML POLVERE E SOLVENTE (€ 61,34)

R

W

R